

REGOLAMENTO PER I MERCATI SETTIMANALI

APPROVATO CON DC 143/1980

Art. 1

Nel Comune di S. Miniato i mercati settimanali delle merci si svolgono normalmente come segue:

___ il MARTEDI' di ogni settimana in San Miniato Capoluogo;

___ il SABATO di ogni settimana nella frazione di Ponte a Egola.

Qualora i giorni di martedì o sabato risultino festivi, i mercati verranno anticipati al giorno precedente.

I mercati sopra detti verranno effettuati nelle seguenti Piazze:

___ Piazza Dante Alighieri: per quanto riguarda S. Miniato Capoluogo;

___ Piazza nuova : per quanto riguarda la frazione di Ponte a Egola.

I mercati settimanali di S. Miniato si intendono aperti per tutti i generi merceologici.

Art. 2

Lo spostamento ad altro giorno dei mercati può essere disposto con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3 della legge 19/5/1976, n. 398, anche in occasione di festività locali o di manifestazioni tradizionali per il cui svolgimento risulta indispensabile l'uso della Piazza e/o delle altre vie adibite ai mercati.

Art. 3

L'orario di vendita ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 25/7/77, n. 616 è stabilito dalle ore 7 (sette) alle ore 13,15.

Entro le ore 15 l'area del mercato dovrà essere completamente sgombra dalle attrezzature e dagli automezzi degli ambulanti.

Per motivi contingenti e per altre cause di forza maggiore il Sindaco può disporre l'anticipazione dello sgombero dell'area di mercato, sentita la Commissione di cui al successivo art. 19.

Art. 4

Tutto il materiale, che allo scadere dell'ora come sopra descritta si trovi ancora sull'area di mercato, sarà rimosso a cura della Amministrazione Comunale e restituito al legittimo proprietario soltanto dietro pagamento della sanzione prevista per legge e delle spese per il trasporto e la custodia degli oggetti rimossi.

Agli ambulanti è prescritto di tenere sempre pulito il suolo che occupano e al termine delle operazioni di vendita, di riporre in adatti i rifiuti e quanto d'altro vogliono lasciare sul suolo pubblico, al fine di garantire la pulizia del selciato e agevolare le operazioni di pulizia dei netturbini.

Art. 5

Sono ammessi ai mercati settimanali gli ambulanti che abbiano ottenuto la concessione di occupazione del suolo pubblico, e con le modalità stabilite dalla legge 398 e dal relativo Regolamento, salvo da quanto previsto dal successivo art. 6, purchè in possesso della autorizzazione amministrativa valida per la provincia di Pisa e relativamente ai generi che si intendono autorizzati e previo pagamento della relativa tassa comunale.

Art. 6

L'autorizzazione di cui sopra dovrà essere esposta al pubblico e il commerciante potrà vendere soltanto le merci per le quali essa è stata rilasciata.

I titolari dell'autorizzazione hanno facoltà di essere coadiuvati nelle operazioni di vendita, oltre che dai familiari, da dipendenti in numero non superiore a due, come previsto dalla legge 11/6/1971, n. 426.

Art.

I posteggi nei mercati settimanali vengono concessi dal Sindaco su domanda degli interessati, sentita la Commissione di cui all'art. 3 della legge 398, conformemente al piano previsto dall'art. 7 della legge medesima.

La priorità nella assegnazione dei posteggi è stabilita secondo la gradatoria compilata in base alla frequenza sul mercato.

I posteggi vengono concessi per il settore merceologico, al fine di mantenere la presenza sui mercati del maggior numero possibile di tabelle merceologiche.

I settori sono i seguenti/:

- Tessuti e confezioni
- Calzature e simili
- generi vari
- Alimentari
- Ortofrutticoli

I banchi di vendita relativi a dolci, panini confezionati e bevande possono essere collocati, in deroga a quanto stabilito in comma precedente e dall'art. 2, anche al di fuori del settore di pertinenza.

Art. 8

La concessione del posteggio ha la validità di tre anni e può essere rinnovata. Non può essere concesso più di un posteggio per operatore. Il posteggio deve essere annotato sulla licenza. Per nessuna ragione possono essere superate le dimensioni massime indicate nel presente Regolamento.

Art. 9

Per ciascun giorno di mercato i posti vengono lasciati a disposizione del titolare fino alle 8.00 nel periodo previsto dalla ora legale e alle ore 8.30 per il periodo compreso nell'ora solare. Dopo tale termine i posti possono essere assegnati, per quel giorno, mediante sorteggio, ad altri operatori senza concessione fissa che ne abbiano fatta richiesta.

Il sorteggio si effettua quindici minuti prima dell'orario suddetto e per settori merceologici.

Coloro che intendono usufruire dei posti rimasti liberi debbono presentarsi ai Vigili Urbani in servizio, all'ora stabilita per la effettuazione del sorteggio.

L'assegnazione viene fatta dai Vigili addetti ai mercati settimanali.

Art. 10

Nell'area dei mercati settimanali è permesso solo la vendita al dettaglio rimanendo vietata ogni e qualsiasi vendita all'ingrosso.

I produttori agricoli devono vendere solo prodotti provenienti dai loro terreni o strutture assimilate, con esclusione di ogni e qualsiasi altro prodotto a meno che non risultino in possesso di autorizzazione amministrativa per il commercio ambulante. A questi Produttori agricoli saranno riservati dei posteggi specifici, e per essi sarà concessa la possibilità di frequenza alternata per i periodi dell'anno.

Art. 11

La vendita di generi alimentari e di prodotti ortofrutticoli può essere effettuata soltanto con la stretta osservanza di tutte le prescrizioni in materia di igiene e sanità e con tutti i particolari occorgimenti per la lotta contro le mosche ed altri insetti veicoli di infezioni.

In particolare è vietato il deposito di prodotti alimentari ed ortofruttiferi sul selciato.

Gli addetti alla vendita di alimentari e simili devono indossare una decorosa sopraveste sempre ben pulita.

Art. 12

I banchi di vendita non dovranno superare le seguenti dimensioni:

- a) SETTORE FRUTTA E VERDURA (Tab. VI)
ml. 8x400 (tenda ml. 10x5)
- b) SETTORE ALIMENTARI (Tab. I-II-III-IV-V)
ml. 8x400 (tenda ml. 10x5)
- c) SETTORE ABBIGLIAMENTO E TESSUTI ecc. (Tab. IX e X)
ml. 6x400 (tenda ml. 8x5)
- d) CALZATURE E SIMILI (Tab. XI)
ml. 6x400 (tenda ml. 7x5)
- e) SETTORE GENERI VARI (Tab. VII-XII-XIII-XIV)
ml. 6x400 (tenda ml. 7x5)

Le tendesovrastanti i banchi di vendita non dovranno avere un'altezza inferiore a ml. 2,10.

Ove per esigenze strettamente connesse alla conformazione delle vie e piazze adibite al mercato, si determinassero posteggi le cui dimensioni non corrispondessero strettamente a quelle sopra enunciate per le varie tabelle merceologiche, l'operatore, cui venisse assegnato un posteggio di superficie superiore al massimo previsto è vincolato al rispetto delle dimensioni del posteggio stesso, salvo il diritto del medesimo alla assegnazione del primo posto di dimensioni conformi che si rendesse libero all'interno dello stesso settore merceologico.

E' vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio dei banchi, e dei posteggi di vendita.

Per la installazione dei banchi è fatto divieto dell'uso dei chiodi, paletti o altri strumenti sul suolo pubblico o comunque recare danno allo stesso. Saranno ammessi unicamente quei sistemi di fissaggio che preventivamente abbiano riportato e conseguito il pare-

re favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 13.

I commercianti ambulanti assegnatari dei posti dovranno frequentare abitualmente il mercato ed occupare sempre il posto loro assegnato.

Non è consentita la frequenza saltuaria od alternata sui mercati settimanali, l'assegnazione potrà essere revocata quando lo ambulante rimanga assente per oltre tre mercati consecutivi.

Potrà inoltre essere revocata l'assegnazione dei posti sul mercato a quegli ambulanti che rimarranno assenti per più di quattro mercati in un bimestre, senza giustificato motivo.

Art. 14

Qualora il posteggio non venga utilizzato per oltre tredici mercati complessivamente in ciascun anno solare, la concessione viene revocata.

Sono fatti salvi i casi comprovati di malattia e per motivi gravi di famiglia ed periodi di ferie, purchè comunicati tempestivamente al comune e per un massimo di quattro settimane eventualmente rinnovabile.

Art. 15

E' fatto divieto di usare strumenti di amplificazione del suono e della voce in modo da recare disturbo e molestia ai cittadini ed altri operatori commerciali, e di esercitare la vendita emettendo grida o pronunciare frasi che possono offendere la morale pubblica.

Art. 16

I posteggi che si renderanno liberi per rinuncia dell'assegnatario o perchè revocati a norma del presente Regolamento o in base a leggi e regolamenti particolari, saranno assegnati ad altri ambulanti frequentatori dei mercati che ne faranno richiesta, tenuto conto della data in cui i medesimi hanno iniziato a frequentare il mercato.

Gli ambulanti residenti nel Comune di S. Miniato avranno la precedenza di scelta dei posteggi sugli altri, ferme restando le precedenti modalità.

Art. 17

Gli automezzi destinati al trasporto delle merci potranno re-

stare nella zona del mercato opportunamente segnalata dalla Amministrazione Comunale, oppure in zona dove è permessa la sosta a tutti i veicoli.

Alle ore 9 dovrà essere terminata ogni operazione di scarico dai veicoli degli operatori dei mercati settimanali.

I veicoli per ricaricare la merce non potranno entrare nella area del mercato prima delle ore 12,30.

Art. 18

Per occupazione del suolo pubblico dovrà essere corrisposta la tassa di posteggio nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto del disposto dell'art. 135 del R.D.L del 14/12/1931, n. 1175.

Art. 19

Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori ambulanti alla corretta gestione dei mercati settimanali è riconosciuta la opportunità di costituire una Commissione di mercato della quale dovranno far parte i rappresentanti dei titolari di posteggio dei mercati settimanali.

Le modalità per l'elezione ed il funzionamento nonché i compiti e le attribuzioni della Commissione saranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 20

L'Amministrazione Comunale su proposta motivata dell'Ufficio di Polizia Municipale, sentite le organizzazioni Sindacali di categoria, sentita la Commissione di mercato potrà sospendere o revocare l'assegnazione dell'area per l'installazione del banco a quei commercianti ambulanti che siano incorsi in più trasgressioni di particolare gravità e recidiva.

Art. 21

Per le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 19/5/76 n. 398 e/o dalla Legge Comunale e provinciale R.D 3/3/34, n. 383 e successive modifiche.

Art. 22

Gli operatori che alla data della entrata in vigore del presente Regolamento, godono di una concessione di posteggio nei mercati hanno il diritto al rinnovo della medesima

e a trovare una collocazione all'interno della nuova suddivisione dei posteggi in settori.

Qualora nei settori merceologici previsti dal seguente Regolamento e dalle planimetrie allegato non vi fossero posti sufficienti per gli operatori di cui al comma precedente, che trattano un determinato articolo o una determinata tabella merceologica, questi potranno essere collocati in via transitoria, all'interno di un altro settore nel quale vi fossero posti in numero maggiore rispetto agli operatori.

Il presente Regolamento entra in vigore la settimana successiva alla sua avvenuta esecutività a termini di legge.

Art. 23

Gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Corpi di Polizia sono incaricati della esecuzione e del rispetto del presente Regolamento.
